

## Newsletter Wikilabour.it

### Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

---

#### **Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 (in G.U. 28 gennaio 2019 n. 23, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni)**

*La legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per il 2019) e il recentissimo decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 (presentato alla stessa data al Senato per la conversione in legge) contengono una serie di misure concernenti il reddito di cittadinanza, un nuovo sistema di anticipazione dell'accesso alla pensione (c.d. quota cento) e altre misure di carattere previdenziale. Le tre schede allegate ne sintetizzano il contenuto, con l'indicazione delle relative norme della legge o del decreto legge.*

---

### **3. Ulteriori misure in materia previdenziale**

*Questa terza scheda riguarda ulteriori novità in materia previdenziale, con particolare riferimento ad altre misure di pensionamento anticipato previste sia dalla legge di bilancio 2019 che dal decreto-legge n. 4/19 e che si aggiungono alla cd. pensione a "quota 100". Tra queste rientrano la riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato, il ripristino del regime sperimentale "opzione donna", l'abrogazione degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci, nonché la proroga dell'Ape sociale per l'anno 2019.*

#### **ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER PENSIONE ANTICIPATA (D.L. N. 4/19, ART. 15)**

A decorrere dal primo gennaio 2019, sempre per le pensioni liquidate nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché della gestione separata, **l'accesso alla pensione anticipata viene cristallizzato nei termini in vigore nel 2018**, ovvero:

- con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne (pari a 2.175 settimane);
- con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini (pari a 2.227 settimane).

L'incremento di anzianità legato alla speranza di vita (previsto stabilmente per tutte le decorrenze pensionistiche dalla Legge n. 214/2011, meglio nota come legge Monti-Fornero) viene pertanto abrogato per la pensione anticipata.

## **OPZIONE DONNA** **(D.L. N. 4/19, ART. 16)**

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 243/2004, le lavoratrici che fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015 avevano maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, hanno potuto accedere al pensionamento, a condizione che optassero per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Questo regime sperimentale, denominato "Opzione Donna", ha concluso la sua temporanea vigenza il 31 dicembre 2015. Conseguentemente, tutte coloro che entro tale data non hanno potuto far valere i requisiti anagrafici e contributivi previsti sono rimaste escluse da questa forma di pensionamento.

Ripristinando questo particolare regime, il Decreto Legge appena approvato riapre la possibilità di usufruire di questa forma di pensionamento alle donne che possiedono i seguenti requisiti:

	<b>"Opzione Donna" per lavoratrici dipendenti</b>	<b>"Opzione Donna" per lavoratrici autonome</b>
<b>Requisito contributivo</b>	35 anni	35 anni
<b>Età anagrafica</b>	Pari o superiore a 58 anni al 31 dicembre 2018	Pari o superiore a 59 anni al 31 dicembre 2018
<b>Decorrenza pensione</b>	Dopo 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti	Dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti

## **ABROGAZIONE INCREMENTI ETÀ PENSIONABILE PER I LAVORATORI PRECOCI** **(D.L. N. 4/19, ART. 17)**

Sempre a partire dall'anno 2019, i c.d. lavoratori precoci non saranno più assoggettati all'incremento di anzianità in relazione alla speranza di vita. Si tratta di coloro che hanno iniziato a lavorare prima o in coincidenza della maggiore età e possano far valere almeno un anno di contribuzione effettiva da lavoro al compimento del 19° anno di età.

Il requisito contributivo previsto per uomini e donne è di 41 anni, non legato ad un'età minima. Le categorie di lavoratori interessate sono quelle che si trovano in particolari condizioni (lavoratori disoccupati, caregivers, invalidi superiori al 74% o che svolgono attività difficoltose o rischiose).

## **PROROGA APE SOCIALE** **(D.L. N.4/19, ART. 18)**

Anche per l'anno 2019, coloro che possiedono almeno 63 anni di età, che appartengono alle stesse categorie di lavoratori indicate per poter rientrare tra i lavoratori precoci di cui sopra, che sono prossimi al pensionamento, potranno percepire un assegno pensionistico che li accompagnerà fino all'età pensionabile, senza nessun onere a proprio carico, a differenza dell'Ape volontaria, dove il costo di tale

anticipo viene posto a totale carico dell'interessato, che dovrà restituirlo nel corso del periodo di pensionamento.

Il relativo requisito contributivo corrisponde a 36 anni per coloro che svolgono attività difficoltose o rischiose; invece per tutte le altre tipologie il requisito è pari a 30 anni, che per le donne può ridursi di 1 anno per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

### **RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2019**

**(L. N. 145/2018, ART. 1, COMMA 260)**

Previsto un nuovo sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso (per i trattamenti superiori al triplo del trattamento minimo) da quello applicato in precedenza, che seguiva l'ordinario criterio di perequazione in via automatica degli importi sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Conseguentemente, per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici verrà riconosciuta secondo questi nuovi parametri:

<b>Misura in rapporto al trattamento minimo</b>	<b>Importo</b>	<b>Percentuale aumento rispetto all'indice ISTAT</b>
Fino a 3 volte Fascia di garanzia(*)	€ 1.522,76 oltre € 1.522,26 e fino a € 1.522,76	100,00% sono garantiti € 1.539,00
Oltre 3 e fino a 4 volte Fascia di garanzia(*)	oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68 oltre € 2.029,68 e fino a € 2.034,10	97,00% sono garantiti € 2.051,34
Oltre 4 e fino a 5 volte Fascia di garanzia(*)	oltre € 2.029,68 e fino a € 2.537,10 oltre € 2.537,10 e fino a € 2.544,04	77,00% sono garantiti € 2.558,59
Oltre 5 e fino a 6 volte Fascia di garanzia(*)	oltre € 2.537,10 e fino a € 3.044,52 oltre € 3.044,52 e fino a € 3.046,19	52,00% sono garantiti € 3.061,93
Oltre 6 e fino a 8 volte Fascia di garanzia(*)	oltre € 3.044,52 e fino a € 4.059,36 oltre € 4.059,36 e fino a € 4.060,25	47,00% sono garantiti € 4.080,35
Oltre 8 e fino a 9 volte Fascia di garanzia(*)	oltre € 4.059,36 e fino a € 4.566,78 oltre € 4.566,78 e fino a € 4.569,28	45,00% sono garantiti € 4.589,39
Oltre 9 volte	oltre € 4.569,28	40,00%

(\*) Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

### **RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI DI IMPORTO ELEVATO**

**(L. N. 145/2018, ART. 1, COMMII 260-268)**

Sempre a partire dal 2019 e per la durata di cinque anni viene previsto che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi annui, sono ridotti di un'aliquota di riduzione corrispondente a:

Importo annuo pensione	Aliquota di riduzione
da € 100.000 a € 130.000	15,00%
da € 130.000 a € 200.000	25,00%
da € 200.000 a € 350.000	30,00%
da € 350.000 a € 500.000	35,00%
da € 500.000 in poi	40,00%

Le predette riduzioni **non si applicheranno** alle seguenti tipologie:

- pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo;
- pensioni di invalidità;
- trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti;
- trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla Legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla Legge 3 agosto 2004, n. 206.

### **INDENNIZZO PER CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE (L. N. 145/2018, ART. 1, COMMA 283)**

Viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 207/1996, consistente in una sorta di ammortizzatore sociale per i piccoli commercianti in crisi, costretti a chiudere l'attività.

Rientrano in tale categoria i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e attività commerciale su aree pubbliche, che cessino l'attività commerciale.

L'indennizzo consiste in un importo pari al trattamento minimo di pensione, che viene erogato ad un'età minima di 57 anni per le donne e 62 anni per gli uomini, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, a determinate condizioni e con un limite temporale (puntualmente definiti all'art. 2 del citato decreto legislativo).

### **PER CONSULTARE I TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO**

- [Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4](#)
- [Legge 30 dicembre 2018 n. 145](#)